

Legge federale sugli orari di apertura dei negozi (LANeg)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 95 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 2014²,
decreta:

Art. 1 Orari d'apertura

¹ Su tutto il territorio svizzero, i negozi possono essere aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20 e il sabato dalle 6 alle 19.

² I Cantoni possono stabilire orari di apertura più lunghi.

Art. 2 Giorni festivi cantonali

L'articolo 1 non si applica né ai giorni festivi definiti dal diritto cantonale né alla loro vigilia.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente legge sono considerati negozi i locali commerciali fisici la cui attività commerciale principale è costituita dalla vendita di merci ai consumatori.

Art. 4 Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 20 dicembre 1957³ sulle ferrovie è modificata come segue:

Art. 39 cpv. 3

³ Ai servizi definiti accessori dalle imprese ferroviarie non si applicano né la legge federale del ...⁴ sugli orari di apertura dei negozi, né le prescrizioni cantonali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura. Tali servizi soggiacciono tuttavia alle ulteriori prescrizioni di polizia commerciale, sanitaria ed economica e alle regolamentazioni del rapporto di lavoro dichiarate vincolanti dalle autorità competenti.

¹ RS **101**

² FF **2015** 689

³ RS **742.101**

⁴ RS ...; FF **2015** 689 715

Art. 5 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.